

Infatti, i trasferimenti di capitali effettuati in esecuzione di contratti assicurativi vanno considerati quali movimenti di capitali e la limitazione della deducibilità delle contribuzioni a carico del datore di lavoro e della riduzione d'imposta per le contribuzioni personali alle contribuzioni versate ad organismi aventi sede in Belgio costituiscono restrizioni discriminatorie alla detta libera circolazione dei capitali.

Del pari, è in contrasto con la libera circolazione dei capitali la disposizione che prevede che il trasferimento di capitali o dei valori di riscatto, costituiti mediante contributi a carico del datore di lavoro o contributi personali di assicurazione integrativa, sia soggetto ad imposta qualora tale trasferimento venga effettuato a favore di una cassa pensionistica o di un ente previdenziale con sede all'estero, mentre è esente qualora venga effettuato a favore di un organismo con sede in Belgio.

(¹) Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), GU L 360 del 09/12/1992 pag. 1.

(²) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, GU L 345 del 19/12/2002 pag. 1.

Ricorso proposto il 23 dicembre 2004 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-523/04)

(2005/C 57/34)

(Lingua processuale: olandese)

Il 23 dicembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Mikko Huttunen en Wouter Wils, in qualità di agenti, ha proposto un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1) avendo assunto impegni internazionali con gli Stati Uniti d'America o, nonostante la modifica della convenzione in materia di trasporto aereo 3 aprile 1957 tra il Regno dei Paesi Bassi e gli Stati Uniti d'America, avendo mantenuto in vigore impegni

— riguardanti le tariffe sulle rotte intracomunitarie dei vettori aerei designati dagli Stati Uniti,

— riguardanti i sistemi telematici di prenotazione offerti o utilizzati nel territorio dei Paesi Bassi, e

— con i quali si conferisce agli Stati Uniti il diritto di revocare, sospendere o limitare i diritti di traffico qualora vettori aerei designati dal Regno dei Paesi Bassi non siano più di proprietà di quest'ultimo o di cittadini olandesi,

il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), dell'art. 52 del Trattato CE divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), e dei regolamenti (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2409, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (¹) e 24 luglio 1989, n. 2299, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (²), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1993, n. 3089 (³);

2) condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi dei principali argomenti:

A. Origine del nuovo accordo

— Le modifiche apportate nel 1992 all'accordo del 1957 hanno tracciato il quadro per una più stretta collaborazione tra gli Stati Uniti e il Regno dei Paesi Bassi, che comporta per quest'ultimo nuovi importanti obblighi internazionali.

— In base alle modifiche del 1992 l'accordo del 1957 è stato completamente rivisto. La circostanza che diverse disposizioni di tale accordo formalmente non siano state modificate nel 1992, o abbiano subito solo modifiche redazionali di scarsa importanza, non elimina di conseguenza il fatto che gli impegni derivanti da tali disposizioni siano stati confermati all'atto della revisione dell'accordo. In una situazione di questo tipo gli Stati membri non solo non possono assumere nuovi impegni, ma possono neppure mantenere in vigore impegni di questo tipo, laddove siano in contrasto con il diritto comunitario.

B. Violazione della competenza esterna esclusiva della Comunità ai sensi della sentenza AETR

— I Paesi Bassi e gli Stati Uniti hanno aggiunto nel 1991 un allegato all'accordo del 1957, con i principi del CRS (sistema telematico di prenotazione), tra cui sono compresi principi relativi al CRS offerto o utilizzato nel territorio olandese. All'atto della revisione nel 1992 dell'accordo del 1957 i Paesi Bassi hanno confermato tale allegato. In tal modo il Regno dei Paesi Bassi ha violato la competenza esterna esclusiva della Comunità risultante dal regolamento n. 2299/89.

C. Violazione dell'art. 52 del Trattato

— I vettori aerei comunitari olandesi possono essere sempre esclusi dall'applicazione dell'accordo in materia di traffico aereo tra il regno dei Paesi Bassi e gli Stati Uniti d'America, mentre tale accordo è automaticamente in vigore per i vettori aerei olandesi. Le compagnie aeree comunitarie sono quindi discriminate in quanto nello Stato ospitante, vale a dire il Regno dei Paesi Bassi, non godono dei vantaggi del trattamento nazionale.

⁽¹⁾ GU L 240, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 220, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 278, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division con ordinanza 21 dicembre 2004, nel procedimento Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue

(Causa C-524/04)

(2005/C 57/35)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 21 dicembre 2004, pervenuta presso la cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 31 dicembre 2004, nel procedimento Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se gli artt. 43, 49, o 56 CE ostino a che uno Stato membro («lo Stato della società mutuataria») mantenga in vigore e applichi disposizioni quali quelle di cui agli artt. 209, 212 e all'allegato 28AA dell'Income and Corporation Taxes Act 1988 («la normativa nazionale») (legge relativa all'imposta sul reddito e all'imposta sulle società del 1988; in prosieguo: l'«ICTA») che impongono restrizioni alla possibilità di una società residente in tale Stato membro («la società mutuataria») di dedurre a fini fiscali interessi su prestiti concessi da una società che si configura direttamente o indirettamente come società capogruppo, avente sede in un altro Stato membro, qualora, laddove la

società capogruppo avesse avuto sede nello Stato della società mutuataria, la società mutuataria non avrebbe subito restrizioni.

2) Se, ai fini della risposta alla questione 1 vi sia differenza, e quale essa sia, qualora:

a) il prestito sia concesso non dalla società capogruppo della società mutuataria ma da un'altra società («la società mutuante») appartenente allo stesso gruppo societario, la quale faccia capo alla stessa società direttamente o indirettamente capogruppo della società mutuataria, e sia la società capogruppo comune sia la società mutuante abbiano sede in Stati membri diversi dallo Stato membro della società mutuataria;

b) la società mutuante sia residente in uno Stato membro diverso da quello della società mutuataria, ma tutte le società comuni direttamente o indirettamente capogruppo della società mutuataria e della società mutuante abbiano sede in uno Stato terzo;

c) tutte le società comuni direttamente o indirettamente capogruppo della società mutuante e della società mutuataria abbiano sede in Stati terzi e la società mutuante abbia sede in uno Stato membro diverso da quello della società mutuataria, ma eroga il prestito alla società mutuataria attraverso una filiale situata in uno Stato terzo;

d) la società mutuante e tutte le società comuni direttamente o indirettamente capogruppo della società mutuante e della società mutuataria abbiano sede in paesi terzi.

3) Se la risposta alle questioni 1 e 2 sarebbe diversa se si potesse dimostrare che il prestito costituiva un abuso di diritti o era parte di un accordo fittizio volto ad eludere la legislazione fiscale dello Stato membro della società mutuataria; in tal caso, quali indicazioni ritenga opportuno fornire la Corte di giustizia riguardo a quali siano gli elementi costitutivi di un siffatto abuso o accordo fittizio in casi come quello di specie.

4) Nel caso si accerti una restrizione alla circolazione di capitali tra Stati membri e Stati terzi nell'ambito della previsione di cui all'art. 56, se tale restrizione esisteva il 31 dicembre 1993 ai fini dell'art. 57 CE.

5) Se in base al diritto comunitario, debbano essere qualificate quali:

domande di restituzione o rimborso di somme indebitamente sottoposte ad esazione conseguenti e complementari alla violazione delle disposizioni comunitarie sopra menzionate, o